



# Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

## Edizione di martedì 7 Settembre 2021

### CASI OPERATIVI

**Reti d'imprese: come si determina il credito d'imposta investimenti in beni strumentali?**  
di EVOLUTION

### CRISI D'IMPRESA

**Le nuove misure in materia di crisi di impresa e risanamento – I° parte**  
di Francesca Dal Porto

### AGEVOLAZIONI

**Acquisto prima casa ed impossibilità per il contribuente di trasferire la residenza**  
di Caterina Bruno

### CONTROLLO

**Sul regime di responsabilità dei sindaci**  
di Lucia Recchioni

### AGEVOLAZIONI

**Credito di imposta per lo sconto “Bonus tv rottamazione”**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### LEGGERE PER CRESCERE

**Dimmi chi sei di Riccardo Scandellari - Recensione**  
di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter

## CASI OPERATIVI

### ***Reti d'impresa: come si determina il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali?***

di EVOLUTION



#### ***Come determinano il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali le reti d'impresa?***

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 è rivolta anche alle reti d'impresa, con fondamentale distinguo tra rete-soggetto e rete-contratto.

A precisarlo è l'Agenzia delle entrate nella circolare 9/E/2021, in cui dedica due FAQ, la 1.1 e la 4.1, rispettivamente ai requisiti soggettivi di accesso all'agevolazione e alle modalità di determinazione del credito per le reti d'impresa.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## CRISI D'IMPRESA

### **Le nuove misure in materia di crisi di impresa e risanamento – I° parte**

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

## COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il **D.L. 118/2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, sono state adottate una serie di **misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale**.

In primo luogo, è stato **differito il termine di entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza**, di cui al **D.Lgs. 14/2019**, alla data del **16 maggio 2022** e addirittura alla data del **31 dicembre 2023** per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

In secondo luogo, all'[articolo 2 D.L. 118/2021](#), è stata prevista la possibilità, a partire dal 15 novembre 2021, di ricorrere a una nuova **procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, rivolta all'**imprenditore commerciale e agricolo** che si trovi in condizioni di **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza.

Tali soggetti possono chiedere al **segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura**, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un **esperto indipendente** con il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore stesso ed i creditori, al fine di individuare una **soluzione alla crisi**.

Al fine di valutare l'opportunità di presentare la domanda per la nomina dell'esperto è istituita una **piattaforma telematica nazionale** accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese.

Su tale piattaforma è disponibile:

- una **lista di controllo particolareggiata** con **indicazioni operative** per la redazione del **piano di risanamento**;

- un **test pratico per la verifica della ragionevole perseguitabilità del risanamento.**

L'esperto sarà nominato, ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.L. 118/2021](#), ad opera di una **commissione costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** composta da:

- un **magistrato designato dal presidente della sezione specializzata** in materia di **impresa** del Tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura **che ha ricevuto l'istanza** di cui all'[articolo 2, comma 1, D.L. 118/2021](#);
- un **membro** designato dal **presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione**;
- un **membro** designato dal **Prefetto** del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza.

L'esperto sarà inoltre scelto all'interno di un **elenco istituito** ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, D.L. 118/2021](#) presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, nel quale possono essere inseriti:

- gli iscritti da almeno cinque anni **all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili**;
- gli iscritti da almeno cinque anni **all'albo degli avvocati** che documentano di aver maturato **precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa**;
- gli iscritti da almeno cinque anni **all'albo dei consulenti del lavoro** che documentano di avere concorso, **almeno in tre casi**, alla **conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati**.

Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, **pur non iscritti in albi professionali**, documentano di avere svolto **funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione** concluse con **piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi** con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'[articolo 3, comma 4, D.L. 118/2021](#) precisa altresì che **l'iscrizione all'elenco di cui al comma 3** è subordinata al possesso della **specifica formazione** prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 118/2021.

**L'iscrizione nell'elenco avverrà con apposita domanda** da presentare alla camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente.

L'[articolo 3, comma 9, D.L. 118/2021](#) prevede che, in un'ottica di completa **trasparenza**, gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato siano **pubblicati** senza indugio in apposita sezione del **sito istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente**.

L'**esperto**, così come previsto dall'[articolo 4 D.L. 118/2021](#), deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 2399 cod. civ.](#) e **non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale**.

In particolare, proprio al fine di garantire **l'indipendenza**, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale **non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo** in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

L'esperto deve operare in **modo professionale, riservato, imparziale e indipendente**.

L'**imprenditore** ha il **dovere** di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo **completo e trasparente** e di gestire il patrimonio e l'impresa **senza pregiudicare** ingiustamente gli interessi dei creditori.

Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di **collaborare lealmente** e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e di rispettare l'obbligo di **riservatezza** sulla situazione dell'imprenditore, sulle **iniziativa** da questi assunte o programmate e sulle **informazioni acquisite** nel corso delle trattative.

L'accesso alla **composizione negoziata della crisi non** costituisce di per sé causa di revoca degli **affidamenti bancari** concessi all'imprenditore.

## AGEVOLAZIONI

### **Acquisto prima casa ed impossibilità per il contribuente di trasferire la residenza**

di Caterina Bruno

Master di specializzazione

## LABORATORIO SUL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E DI AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tra i requisiti previsti per fruire dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro per l'acquisto della prima **abitazione non di lusso**, l'[articolo 1, nota II bis, lett. a\) della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986](#), tra le altre condizioni, stabilisce che: “**l'immobile sia ubicato nel territorio del comune** in cui l'acquirente ha o stabilisca **entro 18 mesi** dall'acquisto la propria residenza”, aggiungendo che “**la dichiarazione** di voler stabilire la residenza **nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato** deve essere resa, a pena di decadenza, **dall'acquirente nell'atto di acquisto**”.

**La residenza dell'acquirente nel comune** in cui si trova l'immobile è, dunque, **un elemento costitutivo** del **beneficio “prima casa”**, che viene provvisoriamente accordato anche quando l'acquirente risiede altrove, purchè nell'atto di acquisto **dichiari di voler trasferire** in quel **comune la sua residenza**.

In quest'ultimo caso, l'acquirente assume nei confronti del Fisco **l'obbligo** di provvedere ad effettuale tale trasferimento **nel termine di 18 mesi**, determinandosi, in caso di inadempimento, **la decadenza dal beneficio** (Cassazione, n. 28860/2017; Cassazione, n. 2527/2014).

La realizzazione dell'impegno di **trasferire la residenza** costituisce, quindi, **un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco**, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto – proprio perché inherente ad un suo comportamento – della **sopravvenienza di un caso di forza maggiore**, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla **non imputabilità** alla parte obbligata, e **dall'inevitabilità ed imprevedibilità** dell'evento.

La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, riconosciuto che **il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune** ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione “prima casa” non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale **evento**

**sia dovuto ad una causa di forza maggiore**, sopravvenuta in un **momento successivo** rispetto a quello di **stipula dell'atto di acquisto** dell'immobile stesso (**Cassazione, n. 14399/2013**).

Nell'**attuale contesto pandemico** che ha determinato negli ultimi 18 mesi restrizioni di spostamento e interruzioni delle attività economiche è lecito domandarsi se possano ravvisarsi le condizioni di forza maggiore necessarie ad impedire **la decadenza dalla prevista agevolazione** anche nei casi di **mancato trasferimento entro il termine** previsto dal legislatore.

E ciò a prescindere dal **periodo di sospensione** riconosciuto dal legislatore in considerazione dell'attuale **situazione di eccezionalità** in corso.

È, infatti, d'obbligo ricordare che in forza del combinato disposto **dell'articolo 24, comma 1, D.L. 23/2020** (convertito in L. 40/2020) e **dell'articolo 3, comma 11-quinquies, D.L. 183/2020** (convertito in L. 21/2021) i termini previsti dalla nota II bis all'articolo 1 della Tariffa Parte Prima allegata al T.U. dell'imposta di registro (**agevolazioni prima casa**) e il termine previsto dall'**articolo 7 L. 448/1998** (**riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa**) sono sospesi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. **Riprenderanno** a decorrere a partire dal **1° gennaio 2022**.

Ci si riferisce, ad esempio, alle ipotesi in cui la **sospensione dei lavori di ristrutturazione e/o di completamento di un immobile** unita all'eventuale situazione di **crisi economica** dell'acquirente/contribuente in **difficoltà nella prosecuzione dell'intervento edile**, possano impedire a quest'ultimo di adempiere all'obbligazione assunta con il Fisco.

Sul caso del **mancato trasferimento della residenza** nel comune in cui è ubicato l'immobile, la Cassazione ha in più di un'occasione affermato *"che la forza maggiore non è ravvisabile né in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione né in caso di protrazione di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile già edificato"* (così **Cassazione, n. 5015/2015; Cassazione, n. 8641/2016; Cassazione, n. 28838/2019**).

D'accordo con tale soluzione interpretativa, recentemente la **Cassazione, con la sentenza n. 17629/2021** ha escluso che la revoca **dell'agevolazione "prima casa"** potesse essere considerata illegittima a causa della maggiore durata dei lavori di completamento dell'abitazione, acquistata allo stato grezzo; circostanza non ritenuta dai Supremi giudici avente le **caratteristiche della forza maggiore** tale da poter giustificare il mancato **trasferimento della residenza nel termine previsto**.

Ciò in quanto **l'articolo 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986** subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di 18 mesi, **nel comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata**, sicché possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della **forza maggiore**, solo fatti che abbiano impedito **il trasferimento della residenza nel comune**.

Seguendo tale indirizzo interpretativo sembrerebbe non potersi invocare **l'ipotesi della forza maggiore** in una fattispecie in cui **il legislatore ha già derogato al termine** ordinario prevedendone specificamente la sospensione **causa Covid-19**.

In base a tali considerazioni e fatti salvi futuri e differenti approdi giurisprudenziali, **i neo-acquirenti di "prima casa"** a decorrere dal prossimo **1° gennaio 2022** dovranno essere pronti a fronteggiare il cambio di residenza assolvendo all'impegno assunto con il Fisco nei termini previsti dal legislatore, onde non incorrere nella **decadenza dei benefici** acquisiti in sede di compravendita.

## CONTROLLO

### **Sul regime di responsabilità dei sindaci**

di Lucia Recchioni

DIGITAL Seminario di specializzazione

## GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri di più >](#)



La **sentenza della Corte di Cassazione n. 24045**, depositata ieri, **6 settembre**, rappresenta un interessante spunto per tornare ad analizzare il **regime di responsabilità** dei **componenti del collegio sindacale**.

Il **Presidente di una cooperativa**, e gestore di fatto dell'attività sociale, aveva **falsificato alcune fatture, registrandole poi in contabilità ai fini delle corrispondenti dichiarazioni Iva e dei redditi**. A fronte delle **fatture falsificate** la cooperativa aveva poi **regolarmente versato assegni bancari e circolari** a favore di **società inesistenti**.

Gli **indebiti pagamenti** avevano condotto ad un forte aumento delle **perdite di esercizio** della cooperativa stessa, a fronte delle quali, però, **gli amministratori e i sindaci non avevano mai chiesto chiarimenti**.

A seguito del **ricorso** proposto dai **componenti del collegio sindacale**, nei confronti dei quali era stata esercitata **azione di responsabilità**, la Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a pronunciarsi, pur facendo riferimento al **quadro normativo esistente prima della riforma operata con il D.Lgs. 6/2003**.

I **sindaci** sono obbligati al **risarcimento** dei danni imputabili al **mancato o negligente adempimento** dei loro doveri (c.d. **responsabilità esclusiva**) ma sono anche **responsabili con gli amministratori** per i fatti e le omissioni di questi **quando il danno non si sarebbe prodotto** se essi avessero **vigilato** in conformità degli obblighi della loro carica.

Con specifico riferimento ai casi di **responsabilità concorrente** con gli amministratori, pertanto, è necessario non solo che gli **amministratori abbiano compiuto atti di mala gestio**, ma anche che da tale atto sia derivato un **danno** a carico della società o dei creditori sociali e che la **mancata vigilanza** dei sindaci sull'operato degli amministratori **abbia causato il suddetto danno**.

Essendo i **sindaci privi** di un **potere di voto** sull'attività degli amministratori, e non potendosi gli stessi **sostituire** all'organo amministrativo in caso di inadempienze, il loro intervento deve essere valutato alla luce della **possibilità loro offerta di ridurre o comunque attenuare**, in termini probabilistici, il **pericolo di danno**.

Rileva la Corte di Cassazione, quindi, che, per **valutare la sussistenza del nesso di causalità** tra **l'inadempimento dei sindaci** e il **danno cagionato dall'atto di mala gestio** degli amministratori, il giudice, di volta in volta, deve accertare che "*i sindaci, riscontrata la illegittimità del comportamento dell'organo gestorio nell'adempimento del dovere di vigilanza, abbiano poi effettivamente attivato, nelle forme e nei limiti previsti, gli strumenti di reazione, interna ed esterna, che la legge implicitamente od esplicitamente attribuisce loro, privilegiando, naturalmente, quello più opportuno ed efficace a seconda delle circostanze del singolo caso concreto*".

Pertanto, di fronte ad un **atto di mala gestio** degli amministratori, i **sindaci che vogliono evitare l'azione di responsabilità nei propri confronti** devono:

1. **verbalizzare** il loro **dissenso (rispetto alle deliberazioni del collegio stesso)** nel verbale delle adunanze del collegio sindacale),
2. **chiedere**, se del caso anche per iscritto, **notizie e chiarimenti** al **consiglio di amministrazione** in ordine all'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari,
3. **procedere** in qualsiasi momento, anche individualmente, ad **atti di ispezione e controllo**,
4. **partecipare**, come è loro d'obbligo, alle **riunioni del consiglio di amministrazione** (o convocarlo), **verbalizzando il loro eventuale dissenso** sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio ed **impugnando le eventuali deliberazioni affette da nullità o annullabilità** (soprattutto quando il vizio è idoneo a **danneggiare** la società o i creditori),
5. **partecipare all'assemblea dei soci o convocarla, impugnando** le deliberazioni non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo,
6. **formulare esposti al Pubblico Ministero**, affinché questi provveda ai sensi dell'**articolo 2409 cod. civ.**, se tale iniziativa è rimasta davvero "*l'unica praticabile in concreto per porre leggicamente fine alle illegalità di gestione riscontrate, essendosi rilevati insufficienti i rimedi endosocietari* (cfr., in tal senso, **Cassazione, n. 9252/1997**), ovvero, come è stato espressamente riconosciuto dalla **riforma del 2003**, **promuovere direttamente il controllo giudiziario** sulla gestione se si ha il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto **gravi irregolarità**".

Sebbene, quindi, il sindaco **non sia chiamato a rispondere automaticamente** per ogni fatto dannoso aziendale, ai fini dell'**esonero dalla sua responsabilità** si rende necessario che lo stesso **abbia esercitato tutti i poteri istruttori e impeditivi che la legge gli affida**.

D'altra parte, come già rilevato dalla **Suprema Corte**, anche la semplice **minaccia** di ricorrere ad un'autorità esterna può costituire un **deterrente**, sotto il **profilo psicologico**, al perseguimento

di attività antidoverose (cfr. Cassazione, n. 31204/2017; Cassazione n. 18770/2019).

La **diligenza** richiesta è quella correlata alla **natura dell'attività esercitata**, da valutarsi anche in rapporto alle **specifiche caratteristiche dell'attività dell'impresa** e dell'**oggetto sociale** (cfr. Cassazione, n. 2538/2005).

## AGEVOLAZIONI

### **Credito di imposta per lo sconto “Bonus tv rottamazione”**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Allo scopo di favorire il **rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi** non idonei alla ricezione dei programmi con le **nuove tecnologie DVB-T2** e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ai sensi del **D.Lgs. 49/2014**), l'[articolo 1, comma 614, L. 178/2020](#) ha **esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva**, il contributo di cui all'[articolo 1, comma 1039, lettera c\), L. 205/2017.](#)

I proprietari di tv acquistate **prima del 22 dicembre 2018** e, per questo, non adatte a recepire i programmi trasmessi con le nuove tecnologie, possono usufruire del **“bonus tv rottamazione” dal 23 agosto 2021 fino al 31 dicembre 2022, salvo l'eventuale anticipato esaurimento dei fondi disponibili** comunicato con apposito decreto del direttore della Direzione generale. Lo stanziamento complessivo previsto per il fondo unico del Bonus rottamazione tv e Bonus tv – decoder è pari a circa **250 milioni di euro**.

Il contributo per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo, **previo corretto avvio a riciclo** di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2, è riconosciuto all'utente finale sotto forma di **sconto praticato dal venditore** dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per **un importo pari al 20% del prezzo di vendita comprensivo dell'Iva, entro l'importo massimo di 100 euro**.

Il **decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 05.07.2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, ha individuato le modalità attuative dell'agevolazione.

Il contributo è riconosciuto a **tutti gli utenti finali, cittadini residenti in Italia senza limiti di Isee**, per l'acquisto di **un solo apparecchio televisivo** tra quelli [indicati come idonei](#) sul sito del Mise (ossia idonei a ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265).

Il contributo è **cumulabile con quello di cui al D.M. 18.10.2019**, per l'acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmittivi, il cui importo peraltro, in ragione dell'estensione della platea dei beneficiari e della tendenziale diminuzione dei prezzi, è rimodulato a **30 euro** o al minor valore pari al **prezzo di vendita, se inferiore**.

I venditori che intendono consentire ai propri clienti l'accesso ai contributi devono **preliminarmente registrarsi** nella propria area riservata dell'Agenzia delle entrate tramite l'apposita applicazione web "**Bonus tv**".

È il venditore (o un soggetto da questo appositamente incaricato) che inserisce:

- i **dati del cliente** (nome, cognome, codice fiscale e documenti di identità),
- i **dati dell'apparecchio** (codice ean, prezzo di vendita e sconto applicato, nel limite del 20% ed entro l'importo massimo di 100 euro calcolato comunque dal sistema).

Affinché l'acquirente possa usufruire dello sconto, il venditore deve acquisire anche la **dichiarazione sostitutiva** relativa all'acquisto della tv prima del 22 dicembre 2018 e alla **titolarità di un contratto elettrico addebitato del canone tv** o al pagamento dello stesso tramite modello F24 oppure all'esenzione dal pagamento del canone (per i cittadini che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a settantacinque anni, residenti in Italia e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui); nonché il certificato o la dichiarazione sostitutiva di **avvenuto smaltimento della tv** e una copia del documento di identità.

Il servizio telematico, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, rilascia **un'attestazione di disponibilità** dello sconto richiesto.

Il venditore recupera lo sconto praticato mediante un **credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in **compensazione** con modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

La [risoluzione 55/E/2021](#) ha istituito il **codice tributo 6927** denominato "*BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021*".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "**Erario**", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "**importi a credito compensati**". Il campo "anno di riferimento" del modello F24 è valorizzato, nel formato "**AAAA**", con l'anno in cui è stata effettuata la vendita dell'apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione di disponibilità di risorse, la **vendita dell'apparato non si conclude**, ovvero l'apparato venga **restituito dall'utente finale**, il

venditore comunica **l'annullamento dell'operazione** tramite il servizio telematico.

Nell'eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d'imposta, il rivenditore stesso procederà alla **restituzione** del relativo importo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo "6927", indicando tale importo nella colonna "importi a debito versati".

Il **Mise** ricorda che il processo di [refarming](#) interesserà le diverse **regioni italiane** appartenenti alle rispettive aree, secondo un preciso **calendario**:


- dal **15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021**: Area 1A – Sardegna
- dal **3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022**: Area 2 – Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza
- dal **1° marzo 2022 al 15 maggio 2022**: Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche
- dal **1° maggio 2022 al 30 giugno 2022**: Area 1B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

Sul sito del Mise è possibile consultare la relativa **sezione roadmap**.

## LEGGERE PER CRESCERE

### **Dimmi chi sei di Riccardo Scandellari - Recensione**

di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter



Vorrei parlarti di “**Dimmi chi sei**”, il libro di Riccardo Scandellari, esperto di *marketing* e *personal branding* nonché consulente e formatore personale ed aziendale. Docente nelle migliori *business school* e relatore ai maggiori eventi italiani in tema di comunicazione digitale e *marketing*.

Il suo **blog** è uno dei più seguiti in Italia in tema *business* e *marketing*: **Skande.com**, il manifesto di un “*marketing elegante, etico e creativo*”, esattamente così come immagino sia lui.

Dimmi chi sei non è solo un libro da leggere ma è un vero e proprio **manuale per apprendere l'arte del personal branding**.

Il titolo del libro racchiude in sé la trama stessa. La domanda più difficile alla quale rispondere: “Dimmi chi sei”. Da qui inizia il viaggio.

Perché è così importante saperlo?

I tuoi valori ed i contenuti che vuoi diffondere,

il modo in cui racconterai tutto ciò,

saprà fare la differenza sul mercato.

Posizionarsi sul mercato vuol dire non puntare più solo ad un *target* di clienti ma dialogare

giornalmente con le nostre *buyer personas*.

La differenza consiste esattamente nel creare una **connessione reale con le persone che attiriamo a noi** sulle varie piattaforme social o tramite il nostro blog. Contatti che potranno entrare a far parte anche della nostra **realità off-line**, che si tratti di un evento o di una richiesta di preventivo.

---

*"Questa non è più l'era dei follower,  
ma delle connessioni vere, in cui l'esigenza primaria,  
come creatore e distributore di contenuti,  
è comprendere esattamente ciò che il lettore  
si aspetta per rimanere connesso a te."*

---

La nostra credibilità si nasconde nella possibilità che diamo alle persone di **immedesimarsi in noi**, trovare affinità tra bisogni, valori e soluzioni. Tra le righe dei nostri contenuti si nasconderà la nostra **autorevolezza in materia**.

In Dimmi chi sei Riccardo Scandellari ci insegna che avere un **blog** che sia in grado di diventare una **fonte di reddito**, è necessario avere almeno **1.000 persone che ci seguono**.

Immagina di coltivare almeno **3 contatti al giorno** e, in un anno, avrai costruito una relazione con circa 1.000 persone. In mezzo a queste, ci saranno sicuramente persone alla quale avremo modo di stringere la mano ad un evento o forse con cui collaborare.

“Dimmi chi sei” tirerà fuori la **tua autenticità**. Non ti aiuterà a scegliere né decidere quale maschera indossare.

Il *personal branding* è il tuo marchio di fabbrica. Da che cosa vuoi essere riconosciuto?

In questo libro Riccardo Scandellari ripone tutta la sua esperienza e il suo metodo parlando di Skande.com, fondato nel 2012. Un successo consolidato insomma. Se io volessi imparare sul serio come costruire un *brand*, non vorrei nessun altro se non chi lo ha già fatto.

Consiglio questo libro a professionisti ed aziende che intendono creare una *brand identity*, per esempio avviando un *blog*: un canale di comunicazione attraverso il quale condividere informazioni realmente utili ai lettori che diventeranno nel tempo una community e successivamente dei clienti.

